



Infostudio

N. 9 del 11.03.2022

Il versamento del saldo IVA annuale 2021

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito alle diverse modalità di versamento del saldo a debito emergente dal Modello IVA 2022 (dichiarazione IVA 2021).

Il contribuente può scegliere se provvedere in soluzione unica entro il 16 marzo 2022, oppure a rate a partire da tale data, o può scegliere di versare alle scadenze previste per i Redditi, come nel seguito meglio esaminato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Gli allegati da consultare:

Modello IVA 2022 – Modalità di versamento del saldo a debito	2
<i>Versamento saldo IVA: soluzione unica</i>	<i>2</i>
<i>Versamento saldo IVA: soluzione rateale.....</i>	<i>3</i>
<i>Versamento saldo IVA alla scadenza Redditi</i>	<i>3</i>
SCHEDA PRATICA	5

Modello IVA 2022 – Modalità di versamento del saldo a debito

Laddove dal dichiarativo Modello IVA 2022 – Dichiarazione annuale IVA 2021 - emerga un saldo a debito, il contribuente ha la possibilità di scegliere tra diverse modalità di versamento.

Innanzitutto, occorre ricordare che il versamento del saldo IVA annuale deve essere effettuato solo laddove l'importo dovuto superi 10 euro.

Oltre tale soglia, il versamento può essere eseguito:

- ➔ in unica rata, scadente il 16 marzo 2022;
- ➔ in forma rateale, con un massimo di nove rate, la prima scadente il 16 marzo 2022. Le rate successive scadono ogni 16 del mese (fermo restando che nei casi in cui il termine di pagamento cade di sabato o in un giorno festivo, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo);
- ➔ alla scadenza prevista per il versamento delle imposte sui Redditi, attualmente stabilita, salvo proroghe, nel 30 giugno 2022, oppure in forma rateale a partire da tale data. E' possibile anche ricorrere alla "seconda scadenza", attualmente fissata in data 30 luglio 2022.



NOTA BENE – Nel caso in cui il versamento venga eseguito in forma rateale, o posticipato alla scadenza prevista per i Redditi, si rendono dovuti interessi, come meglio precisato nel seguito.

Versamento saldo IVA: soluzione unica

Nel caso in cui il saldo a debito emergente dalla dichiarazione IVA annuale sia **versato in soluzione unica entro il 16 marzo 2022**, non sono dovuti interessi (fatta salva la maggiorazione pari all'1% ordinariamente dovuta dai contribuenti a liquidazione IVA trimestrale normale).

Il versamento viene eseguito con modello F24, sezione Erario, indicando i seguenti codici e riportando l'ammontare dovuto nella colonna "Importi a debito versati".

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese nif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA	6099	01 01	2021		,
RITENUTE ALLA FONTE				,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,

Versamento saldo IVA: soluzione rateale

Ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, in alternativa al versamento in soluzione unica, **i contribuenti hanno facoltà di rateizzare l'importo dovuto in rate mensili**, scadenti ciascuna il 16 del mese (salvo che si tratti di giorno festivo, nel qual caso la scadenza slitta al primo giorno feriale successivo, e fatta salva la pausa estiva che prevede che i versamenti in scadenza il 16 agosto slittino al 20 agosto - che quest'anno cade di sabato, e quindi slitta ulteriormente a lunedì 22 agosto).



È possibile scegliere il numero di rate che si preferisce, tra un minimo di due ed un massimo di nove. Infatti, la norma prevede che in ogni caso l'ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.

In caso di rateizzazione, sulle rate successive alla prima è dovuto un interesse in misura fissa, pari allo 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, e così via.



INFORMA - Per la compilazione del modello F24, al campo rateazione, dovrà essere indicato il numero di rata in scadenza e il numero complessivo di rate. Pertanto, se per esempio si sceglie di versare il saldo annuale IVA in tre rate, i tre modelli F24 riporteranno, rispettivamente, l'indicazione di rateazione 01/03, 02/03 e 03/03.

Versamento saldo IVA alla scadenza Redditi

Il versamento del saldo annuale IVA, in alternativa alle soluzioni sopra riportate, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall'art. 17, comma 1, primo periodo, del d.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 542 del 1999). La maggiorazione si applica solo sulla parte del debito che non viene compensata con crediti riportati in F24.



NOTA BENE - I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, e che quindi versano le imposte a scadenza diversa da quella del 30 giugno, devono comunque fare

STUDIO GIOVANNONI S.A.S. - ENRICO GIOVANNONI

Via Piave, 11 - 50051 Castelfiorentino (Fi)

Tel.: 0571 631878 - Sito web: www.studiogiovanoni.net

Email: enrico@studiogiovanoni.net - Pec: studiogiovanoni@pecditta.com



riferimento a questa data, a prescindere dai diversi termini di versamento previsti per il versamento delle imposte sui redditi.

Se il versamento del saldo annuale IVA viene effettuato alle scadenze previste per i Redditi, l'ammontare dovuto potrà essere rateizzato con le medesime modalità previste per le imposte dirette, ovvero:

→ si calcola l'ammontare totale dovuto, pari al debito emergente dalla dichiarazione IVA, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2021 (ovvero 1,60%, pari a 0,40% per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno); la maggiorazione si applica solo sulla parte di debito che non viene compensata con modello F24 da altri tributi a credito.

→ l'ammontare dovuto come sopra calcolato può poi essere rateizzato, con prima rata scadente il 30 giugno 2022 e le successive ogni 16 del mese, fino al massimo al 16 novembre 2022, maggiorando l'importo di ciascuna rata dello 0,33% mensile.

Infine, è anche possibile ricorrere al versamento alla "seconda scadenza" prevista per i Redditi, ovvero il 30 luglio 2022, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno gli ulteriori interessi dello 0,40% (cfr. risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017), ed eventualmente rateizzando la somma risultante, con scadenza delle rate successive ogni 16 del mese, fino al massimo al 16 novembre 2022, maggiorando l'importo di ciascuna rata dello 0,33% mensile.

SCHEDA PRATICA

DOMANDA

La dichiarazione IVA 2022 riferimento anno 2021 della ALFA SRL evidenzia un debito pari a euro 9.000.

Ipotizzando di voler effettuare il versamento a partire dal 16 marzo 2022, e di utilizzare il massimo numero possibile di rate, quando dovranno essere eseguiti i versamenti e per quale ammontare?


RISPOSTA

Nel caso prospettato, i versamenti dovranno essere eseguiti alle sottoindicate date, per gli ammontari evidenziati:

Rata	Scadenza	Ammontare rata ante interessi	Maggiorazione	Interessi	Importo da versare
1	mercoledì 16 marzo 2022	1.000,00 €			1.000,00 €
2	lunedì 18 aprile 2022	1.000,00 €	0,33%	3,30 €	1.003,30 €
3	lunedì 16 maggio 2022	1.000,00 €	0,66%	6,60 €	1.006,60 €
4	giovedì 16 giugno 2022	1.000,00 €	0,99%	9,90 €	1.009,90 €
5	lunedì 18 luglio 2022	1.000,00 €	1,32%	13,20 €	1.013,20 €
6	lunedì 22 agosto 2022	1.000,00 €	1,65%	16,50 €	1.016,50 €
7	venerdì 16 settembre 2022	1.000,00 €	1,98%	19,80 €	1.019,80 €
8	lunedì 17 ottobre 2022	1.000,00 €	2,31%	23,10 €	1.023,10 €
9	mercoledì 16 novembre 2022	1.000,00 €	2,64%	26,40 €	1.026,40 €
	Totale	9.000,00 €			9.118,80 €

Tel. Ufficio: 0571 631878

E-mail: enrico@studiogiovanoni.net



STUDIO GIOVANNONI S.A.S. - ENRICO GIOVANNONI

Via Piave, 11 - 50051 Castelfiorentino (Fi)

Tel.: 0571 631878 - Sito web: www.studiogiovanoni.net

Email: enrico@studiogiovanoni.net - Pec: studiogiovanoni@pecditta.com

